



REGOLAMENTO GENERALE DE.CO. VENETO



È noto che il fenomeno della globalizzazione e standardizzazione abbia portato ad una omologazione dei fenomeni produttivi ed organizzativi aziendali e ad un livellamento delle scelte dei consumatori.

Di converso, sta crescendo sempre più nei turisti l'esigenza di conoscere le abitudini, gli usi e i costumi della popolazione residente nelle località turistiche meta di soggiorno, visitazione, permanenza, da affiancare alle eccellenze naturali, culturali e storiche che caratterizzano quelle località.

Conoscenze, aromi, tradizioni, cibi rappresentano un patrimonio dalle grandi potenzialità perché forniscono una precisa e forte identità ad un territorio esaltandolo e valorizzando agli occhi del visitatore, ma anche dei propri cittadini, dando loro la precisa idea della ricchezza di cui essi stessi sono depositari.

Esistono già esperienze di promozione e qualificazione delle tradizioni, produzioni e attività locali, spesso promosse dai Comuni che mirano a conservare nei cittadini e a proporre ai turisti le specificità dei singoli territori.

Le De.Co. (acronimo di Denominazione Comunale) sono nate da un'idea geniale del compianto Luigi Veronelli per aiutare a ridisegnare l'identità culturale di un luogo, di aiutare la Comunità locale ad identificarsi intorno ad un prodotto che ha il sapore di quella terra, della fatica di chi lo produce, o ad una tradizione che ha il volto dei nostri nonni.

Quasi tutti i Comuni, nel loro piccolo possono vantare una storia, una cultura e tradizione che si è consolidata negli anni, ciò che Luigi Veronelli chiamava "giacimenti enogastronomici e culturali": non solo patrimonio enogastronomico, ma anche artigianale e culturale.

Non si può quindi non riconoscere l'esistenza di un forte interesse dei Comuni alla conservazione di prodotti che si identificano con gli usi e le tradizioni locali, e che fanno parte della cultura popolare nel territorio comunale di riferimento; interesse che risulta da tutta una serie di manifestazioni caratterizzate dalla spontaneità e dal loro perpetuarsi nel tempo.

In questo senso le denominazioni comunali, se ben strutturate, organizzate e utilizzate possono essere dei veri e propri strumenti di marketing e devono essere viste come risorsa reale e concreta destinata a dimostrare la storia e la valenza identitaria del Comune.

Attraverso le De.Co. si aumenta la consapevolezza sul valore del patrimonio enogastronomico, sui principi di alimentazione sana e sulla sostenibilità, la giusta difesa del Locale quando minacciato dal Globale, al fine di preservare le nostre tipicità e la nostra cucina.

Il turismo delle De.Co. può rappresentare la base per uno sviluppo sostenibile del territorio. Può infatti stimolare la nascita di politiche e strategie atte alla difesa delle identità culinarie, rafforzare il processo di crescita e partecipazione della Comunità e contribuire a creare nuovi posti di lavoro.

...

Concludendo, si riporta la prefazione dell'allora Ministro per le Politiche Agricole Luca Zaia al libro scritto da Paolo Massobrio "De.Co. la carta d'identità del sindaco" (era l'anno 2008).

"Territori d'Italia. Angoli abitati che hanno una storia. Borghi che ci fanno sentire a casa. Volti, voci, mestieri, che rendono unico ogni angolo delle nostre regioni. L'Italia è il paese dei mille campanili, delle tante tradizioni quanti sono i Comuni, dei sapori che sanno unire, nelle ricette, i sapori, le qualità, l'unicità dei prodotti coltivati dalla terra. Solo se comprendiamo il valore di questa identità, se rispettiamo e valorizziamo tutto quello che di inimitabile vive nei nostri Comuni, potremo proteggerci dalla globalizzazione che vorrebbe tutto uguale. Siamo il paese della qualità e dei prodotti genuini. Diversi quanti sono i climi, i terreni, i metodi di coltivazione. È questo valore che difendiamo e proponiamo con forza e con convinzione. [...] Il cibo è la sintesi di ogni angolo di paese, che si racconta. Sono sapori che diventano accoglienza, vetrina, simbolo, conoscenza, ma anche promozione dei territori. Ogni volta che insegniamo ai nostri bambini che nel piatto che stanno mangiando, non c'è soltanto qualcosa di buono, ma ci sono prodotti genuini coltivati nei campi e la cura di chi ha imparato e cucinato per lui quella ricetta, li avremo aiutati a diventare persone autentiche. Uomini grandi. Che avranno sempre più voglia anche di scoprire, di viaggiare, di assaggiare, con rispetto, tutto quello che di buono c'è nei territori d'Italia. – Luca Zaia."

INDICE:

Art. 1	Finalità e soggetti
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Riconoscimento delle De.Co.
Art. 4	Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
Art. 5	Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
Art. 5.1	Di un solo Comune
Art. 5.2	Di più Comuni (intercomunale)
Art. 5.2.1	Fasi per la costituzione di una De.Co. intercomunale
Art. 5.2.2	Casi particolari sull'ampliamento della De.Co. intercomunale
Art. 6	Commissione (comunale – intercomunale – Regionale – regolamento e normative)
Art. 6.1	Commissione comunale per la De.Co.
Art. 6.2	Commissione De.Co. intercomunale
Art. 6.3	Commissione Regionale tecnica per l'istruttoria dei prodotti De.Co. Veneto
Art. 6.4	Commissione Regionale Regolamento e Normative De.Co. Veneto
Art. 7	Tavoli di coordinamento Provinciali e regionali
Art. 7.1	Tavoli di coordinamento Provinciali
Art. 7.2	Tavolo di coordinamento Regionale
Art. 8	Presidente e vice Presidente provinciale e Regionale
Art. 8.1	Presidente e vice Presidente provinciale
Art. 8.2	Presidente Regionale e vice Presidenti
Art. 8.2.1	Modalità di elezione del Presidente Regionale e vice Presidenti
Art. 8.2.2	Modalità operative del Presidente Regionale
Art. 9	Segreteria Regionale De.Co. Veneto
Art. 10	Registri e Albi
Art. 10.1	Istituzione dell'Albo Regionale De.Co. Veneto
Art. 10.2	Istituzione Albo comunale delle iniziative e manifestazioni
Art. 11	Logo De.Co., suo utilizzo, controlli e sanzioni
Art. 11.1	Logo De.Co. e suo utilizzo
Art. 11.2	Controlli e sanzioni
Art. 12	Organismi ausiliari Collegio Probiviri, Commissari ad acta, cariche e qualifiche onorarie
Art. 12.1	Collegio Regionale dei Probiviri (se previsto)
Art. 12.2	Commissari ad acta
Art. 12.3	Cariche e Qualifiche onorarie
Art. 13	Patrimonio sociale
Art. 14	Norme transitorie
Art. 15	Norme finali

Art. 1 FINALITÀ E SOGGETTI

1. Il presente Regolamento disciplina, salvaguarda e promuove, nel contesto delle attività turistiche, di valorizzazione del territorio e di sviluppo e difesa delle specificità locali, le iniziative di salvaguardia, di tutela e di diffusione della conoscenza delle produzioni, attività e beni a forte caratterizzazione storica, locale e di specificità territoriale relative alle attività turistiche, rurali e artigianali, nonché delle tradizioni dell'enogastronomia. Tutto ciò si riassume con l'istituzione delle Denominazioni Comunali, di seguito De.Co.
2. I prodotti agricoli, le lavorazioni artigianali, i processi produttivi e quelli di preparazione di prodotti enogastronomici i cui logotipi, nomi storici o dei comuni, evochino, richiamino o utilizzino denominazioni di produzioni agricole ed agroalimentari tutelate e riconosciute ai sensi della vigente normativa comunitaria e della legislazione nazionale e regionale, non possono essere considerati ai fini della presente legge.
3. Il presente Regolamento individua il comune, quale ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle attività di regolazione, gestione e valorizzazione delle produzioni storiche e locali.
4. Nell'esercizio delle proprie attività il comune può associarsi, ai sensi della vigente legislazione di settore, con altri comuni nei quali siano rinvenibili produzioni, attività e beni che abbiano una tradizione che interessi ambiti territoriali intercomunali.
5. Per le finalità di cui sopra, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, il Comune promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione Comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di riconoscimento, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione comunale").
7. Per la realizzazione delle finalità del presente regolamento il Comune si avvale del Tavolo Regionale De.Co. Veneto, dei Tavoli Provinciali di appartenenza, dell'UNPLI Veneto e dell'Associazione Amici delle De.Co. Veneto, quali essenziali punti di riferimento.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Sono identificate con la terminologia di Denominazione comunale (De.Co.) le produzioni storiche e locali relative a un prodotto agricolo, un manufatto dell'artigianalità ed una preparazione enogastronomica della tradizione rurale di un ambito comunale che si caratterizzano per una storia e un radicamento consolidato negli abitanti e nel territorio del comune e la cui tipicità comunale, o intercomunale, è documentata, a livello locale, da scritti e articoli storici.
2. L'attribuzione della Denominazione comunale da parte del comune, attesta esclusivamente che quel prodotto, produzione, bene o preparato appartiene alla storia, alla tradizione e all'identità degli abitanti di quell'ambito comunale o intercomunale.

Art. 3 RICONOSCIMENTO DELLE DE.CO.

1. I comuni provvedono alla selezione e identificazione delle De.Co. sulla base della documentazione storica, di tecnica produttiva, delle testimonianze di diffusione e di apprezzamento dei prodotti ottenuti nell'ambito territoriale di competenza, costituendo il fascicolo di identità.
2. Il fascicolo di identità documenta la storicità dell'attività, produzione o bene, la diffusione e il radicamento nella tradizione popolare e nell'ambito comunale e consente al comune di valutare e attribuire al prodotto la Denominazione comunale. Comprende altresì la descrizione dei requisiti tecnici dei beni, produzioni e prodotti e le caratteristiche di preparazione e utilizzo in cucina consolidate nel tempo in base agli usi locali. Riporta infine le manifestazioni ed eventi locali, anche rivolte ai turisti, inerente alla Denominazione comunale.
3. L'attribuzione della Denominazione comunale è data dal comune in presenza di una storicità e una tradizione di almeno venti anni e che coinvolga l'interesse di enti, associazioni locali e pro loco nelle iniziative di valorizzazione e promozione anche a fini turistici, storico e delle tradizioni popolari.

Art. 4 REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI LOCALI

1. Il primo atto che il Comune dovrà compiere, sarà quello di dichiararsi Comune De.Co., deliberando l'accettazione del presente Regolamento De.Co. Veneto tramite apposita delibera di Consiglio comunale e sottoscrivendo la convenzione con la Segreteria Regionale De.Co. Veneto.
2. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune o di un territorio intercomunale omogeneo per caratteristiche produttive e di prodotto ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
3. Non possono essere considerati ai fini del presente regolamento i prodotti agricoli, le lavorazioni artigianali, i processi produttivi e quelli di preparazione di prodotti enogastronomici i cui logotipi, nomi storici o dei Comuni, evochino, richiamino o utilizzino denominazioni di produzioni agricole ed agroalimentari tutelate e riconosciute ai sensi della vigente normativa Comunitaria e della legislazione nazionale e Regionale.
4. I Comuni che attribuiscono la Denominazione comunale in violazione di quanto stabilito al precedente comma non potranno essere iscritti all'Albo Regionale De.Co. Veneto.
5. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare. Allo stesso modo dovranno essere rispettate le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme Comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari e dei manufatti artigianali.
6. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.

Art. 5 PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI LOCALI

Art. 5.1 DI UN SOLO COMUNE

1. Le segnalazioni inerenti ai prodotti da iscrivere nell'Albo Regionale De.Co. Veneto possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune, che potrà richiedere parere preventivo di conformità alla Commissione Regionale tecnica (vedi art. 6.3 del presente Regolamento).
2. Ottenuto il parere preventivo positivo di conformità, la istituita Commissione comunale (vedi art. 6.1 del presente Regolamento) dovrà predisporre un disciplinare di produzione per ogni De.Co., corredato da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche ed ogni informazione ritenuta utile al fine dell'ammissibilità del prodotto all'Albo Regionale De.Co..
In particolare dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che potrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale, limitata alle zone di produzione con adeguate corrispondenti caratteristiche geografiche e antropologiche);
 - la data alla quale può essere fatta risalire la prima coltivazione/lavorazione del prodotto;
 - scritti, articoli storici, testimonianze orali, usi/consuetudini, che possono testimoniare un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio, potranno anche essere frutto di interviste alla popolazione, pareri di esperti;
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura (per i prodotti alimentari);
 - Individuazione ed elenco dei produttori, trasformatori, commercianti e ristoratori con le specifiche dei loro dati identificativi (indirizzo, telefono, mail ed altri dati);
 - Eventuale elenco e date di manifestazioni, feste, sagre e storicità delle stesse.
3. La Giunta comunale, verificata la regolarità del lavoro e la documentazione della Commissione comunale De.Co., convalida con apposita delibera l'attribuzione della De.Co. comunale.
4. Il Comune invia tutta la documentazione compresa la delibera di Giunta alla Commissione tecnica Regionale, la quale si pronuncia, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, Comunicando il parere al Tavolo Regionale De.Co., il quale dovrà decidere. In caso di approvazione il prodotto sarà iscritto nell'Albo Regionale De.Co. Veneto rilasciando l'attestato di iscrizione con il relativo numero identificativo di attribuzione.

Art. 5.2 DI PIÙ COMUNI (INTERCOMUNALE)

Oltre a quanto indicato al punto 5.1, nel caso in cui, due o più Comuni, individuino un prodotto Comune e caratteristico del loro territorio, degno di ricevere la Denominazione comunale, possono istituire una "De.Co. intercomunale".

Art. 5.2.1 FASI PER LA COSTITUZIONE DI UNA DE.CO. INTERCOMUNALE

Possono far parte di una De.Co. intercomunale solo i Comuni che hanno seguito tutte le procedure, previste dal presente regolamento, per l'attribuzione di una De.Co. (vedi artt. 4.1 e 5.1 del presente Regolamento):

1. I Comuni interessati identificano tra di loro il Comune capofila che promuove il progetto ed assumerà la Presidenza della Commissione;
2. Il Comune capofila dovrà fornire, per tutti i Comuni, il servizio di segreteria e di archiviazione, fra cui inviare convocazioni ai membri della Commissione De.Co. Veneto intercomunale (vedi art. 6.2 del presente Regolamento), redigere verbali e relative presenze, tenere aggiornato un registro degli iscritti.

Art. 5.2.2 CASI PARTICOLARI SULL'AMPLIAMENTO DELLA DE.CO. INTERCOMUNALE

1. La De.Co. intercomunale è delimitata da una ben precisa area geografica (un monte, una vallata, altra zona geografica o antropologica con caratteristiche omogenee e peculiari) individuata catastalmente.
2. Nel caso un Comune limitrofo alla De.Co. Veneto intercomunale, volesse inserirsi in un secondo tempo nel progetto, dovrà presentare espressa domanda alla Commissione De.Co. Veneto intercomunale di appartenenza, la quale invierà formale domanda corredata da un'adeguata documentazione al Tavolo Regionale De.Co. Veneto per esprimersi sul merito. Si esprimerà entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, Comunicando la decisione alla Commissione De.Co. Veneto intercomunale. Nel caso di decisione favorevole quest'ultimo dovrà apportare le necessarie modifiche al disciplinare, come l'inserimento del nominativo del nuovo Comune, l'inserimento delle aree geografiche oggetto della De.Co. ed i produttori. Il Comune richiedente dovrà adottare il regolamento Regionale sulle De.Co. Veneto (vedi artt. 4.1 e 5.1 del presente Regolamento), dovrà sottoscrivere il disciplinare in essere, dovrà nominare il proprio rappresentante in seno alla Commissione intercomunale, unitamente ad un rappresentante dei produttori.
3. Nel caso se ne ravvisi la necessità, si può trasformare una De.Co. comunale in una De.Co. intercomunale, previo decisione favorevole da parte del Tavolo Regionale De.Co. Veneto.

Art. 6 COMMISSIONE (COMUNALE – INTERCOMUNALE – REGIONALE – REGOLAMENTO E NORMATIVE)

Art. 6.1 COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.CO.

1. La Commissione comunale è nominata dal Sindaco.

La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:

Presidente: Sindaco o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione comunale;

Quattro Componenti individuati fra tecnici o esperti: uno proposto dal Sindaco, un produttore, un rappresentante della Pro Loco locale ed un Socio dell'Associazione Amici delle De.Co. Veneto.

In presenza di specifiche ragioni tecniche, rappresentative e consulenziali il Presidente della Commissione comunale potrà nominare fino a due ulteriori componenti.

Il Segretario della Commissione comunale sarà individuato tra il personale dell'ufficio commercio/attività produttive/turismo del Comune ed avrà il compito di redigere i verbali della Commissione comunale De.Co..

2. A supporto del lavoro della Commissione, su richiesta della Commissione stessa, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione alla specifica tematica.
3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi della legislazione vigente. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti e dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.
4. La Commissione ha il compito di:
 - di redigere il disciplinare per ogni prodotto De.Co. comunale. Nel disciplinare dovranno essere individuate nel dettaglio le caratteristiche della De.Co.. Queste informazioni possono essere testimonianze cartacee, scritti, articoli storici, testimonianze orali, usi/consuetudini che testimoniano un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio, potranno anche essere frutto di interviste alla popolazione, pareri di esperti, ecc.;
 - la Commissione intercomunale ha il potere di richiamare ed ammonire i produttori che non rispettano il disciplinare, può segnalare ai Comuni problematiche riguardanti la promozione della De.Co. e l'attuazione del disciplinare, può revocare l'iscrizione al produttore che persiste a non rispettare il disciplinare, solo dopo aver avuto parere favorevole da parte del Tavolo Regionale.
 - divulgare e promuovere sul territorio le De.Co.;
 - mantenere aggiornato il Tavolo della provincia di appartenenza, Comunicando le attività svolte;
 - mantenere aggiornato la Segreteria Regionale De.Co. Veneto, Comunicando le attività svolte, numero dei produttori ed altre informazioni, al fine di aggiornare gli archivi documentali, sia esso in formato digitale che cartaceo;
 - la Commissione comunale deve controllare che le De.Co. comunali siano prodotte esclusivamente nell'ambito dei territori indicati dai rispettivi disciplinari.
5. La Commissione comunale ha il potere di richiamare ed ammonire i produttori che non rispettano il disciplinare, può segnalare ai Comuni problematiche riguardanti la promozione della De.Co. e l'attuazione del disciplinare, può revocare l'iscrizione al produttore che persiste a non rispettare il disciplinare, solo dopo aver avuto parere favorevole da parte del Tavolo Regionale.
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti.

Art. 6.2 COMMISSIONE DE.CO. INTERCOMUNALE

1. La Commissione De.Co. intercomunale sarà costituita da: un sindaco o un proprio delegato per Comune, un rappresentante dei produttori per Comune, un rappresentante Pro Loco ed un Socio dell'Associazione Amici delle De.Co. Veneto per tutti i Comuni. Il Sindaco del Comune capofila convoca i produttori, i Presidenti delle Pro Loco Comunali interessati ed il Presidente dell'Associazione Amici delle De.Co. per individuare i loro rappresentanti.
2. La Commissione De.Co. intercomunale dovrà valutare l'ammissibilità dei produttori ed il mantenimento dei loro requisiti nel tempo.
3. La Commissione De.Co. intercomunale, ha anche il compito di:
 - di redigere il disciplinare per ogni prodotto De.Co.. Nel disciplinare dovranno essere individuate nel dettaglio le caratteristiche della De.Co. intercomunale. Queste informazioni possono essere testimonianze cartacee, scritti, articoli storici, testimonianze orali, usi/consuetudini che testimoniano un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio, potranno anche essere frutto di interviste alla popolazione, pareri di esperti, ecc.;
 - divulgare e promuovere sul territorio le De.Co.;
 - mantenere aggiornato il Tavolo della provincia di appartenenza, Comunicando le attività svolte;
4. Mantenere aggiornato la Segreteria Regionale De.Co. Veneto, Comunicando le attività svolte, numero dei produttori ed altre informazioni, al fine di aggiornare gli archivi documentali, sia esso in formato digitale che cartaceo;
5. Dovrà impegnarsi a riunire periodicamente i produttori per discutere l'andamento della propria De.Co.
6. Dovrà fare da interlocutore tra produttori, amministrazioni comunali, proloco ed altri enti.
7. Dovrà promuovere progetti Comuni, impegnarsi a sviluppare la propria De.Co. attraverso l'organizzazione di incontri, corsi, manifestazioni ecc.

8. La Commissione intercomunale, nel caso ne ravvisi la necessità, previo parere positivo del Tavolo Regionale, potrà apportare modifiche ed aggiornamenti al disciplinare, mantenendo in ogni caso la caratterizzazione originaria della De.Co.

9. La Commissione intercomunale ha il potere di richiamare ed ammonire i produttori che non rispettano il disciplinare, può segnalare ai Comuni problematiche riguardanti la promozione della De.Co. e l'attuazione del disciplinare, può revocare l'iscrizione al produttore che persiste a non rispettare il disciplinare, solo dopo aver avuto parere favorevole da parte del Tavolo Regionale.
10. La Commissione intercomunale deve controllare che le De.Co. intercomunali siano prodotte esclusivamente nell'ambito dei territori indicati dai rispettivi disciplinari.
11. Non è previsto alcun compenso per i componenti.

Art. 6.3 COMMISSIONE REGIONALE TECNICA PER L'ISTRUTTORIA DEI PRODOTTI DE.CO. VENETO

1. La Commissione Regionale tecnica per l'istruttoria dei prodotti De.Co. Veneto è composta da 3 a 7 persone con accertate conoscenze delle tradizioni culturali-storiche-turistiche-enogastronomiche del territorio Veneto di cui almeno uno scelto tra le Associazioni di categoria di riferimento;
2. I suoi componenti sono nominati dal Tavolo Regionale De.Co. Veneto e resteranno in carica per tutta la durata del Tavolo Regionale De.Co. Veneto. Potranno essere revocati/sostituiti per giusta causa su decisione del Tavolo Regionale De.Co. Veneto.
3. Al proprio interno nominano un Presidente e dovranno utilizzare il supporto della Segreteria Regionale per le convocazioni e per quanto altro dovesse servire all'espletamento del loro lavoro.
4. La Commissione Regionale tecnica per l'istruttoria dei prodotti De.Co. Veneto si riunisce, su convocazione del Presidente della Commissione, per tutte le attività di valutazione delle richieste preventive di conformità alla De.Co. e per tutte le richieste di ammissibilità all'Albo Regionale De.Co. Veneto. È altresì il punto di riferimento tecnico per il Tavolo Regionale De.Co. Veneto per tutte le controversie in materia di De.Co..
5. La valutazione ed i pareri formulati dalla Commissione Regionale tecnica per l'istruttoria dei prodotti De.Co. Veneto dovranno essere oggetto di approvazione/diniego da parte del Tavolo Regionale De.Co. Veneto.
6. La Commissione Regionale tecnica per l'istruttoria dei prodotti De.Co. Veneto, viene convocato dal Presidente, supportato dalla segreteria provinciale, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la Commissione, con posta elettronica, PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (sms, WhatsApp, ecc.), potranno essere svolta anche in teleconferenza.
7. Non è previsto alcun compenso per i componenti

Art. 6.4 COMMISSIONE REGIONALE REGOLAMENTO E NORMATIVE DE.CO. VENETO

1. La Commissione Regionale Regolamento e Normative De.Co. Veneto è composta da 3 a 7 persone con accertate conoscenze sulle normative che disciplinano le De.Co..
2. I suoi componenti sono nominati dal Tavolo Regionale e resteranno in carica per tutta la durata del Tavolo Regionale. Potranno essere revocati/sostituiti per giusta causa su decisione del Tavolo Regionale De.Co. Veneto.
3. Al proprio interno nominano un Presidente e dovranno utilizzare il supporto della Segreteria Regionale per le convocazioni e per quanto altro dovesse servire all'espletamento del loro lavoro.
4. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente del Tavolo Regionale, qualora egli ravvisi la necessità di modificare o revisionare il Regolamento Regionale, le Normative, le convenzioni ed altri documenti istituzionali. Le proposte di modifica dovranno essere notificate al Tavolo Regionale De.Co. Veneto e se accettate, sarà il Tavolo a definirne le modalità di applicazione.
5. La Commissione Regionale Regolamento e Normative De.Co. Veneto, viene convocato dal Presidente, supportato dalla segreteria provinciale, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la Commissione, con posta elettronica, PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (sms, WhatsApp, ecc.), potranno essere svolta anche in teleconferenza.
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti

Art. 7 TAVOLI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI E REGIONALI

Art. 7.1 TAVOLI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI

1. SOGGETTI

Devono fare parte del Tavolo di Coordinamento Provinciali dei Comuni De.Co. del Veneto:

- i Comuni che hanno deliberato una Denominazione comunale. La figura preposta a tale rappresentanza è in prima persona il Sindaco, egli tuttavia potrà eventualmente farsi sostituire da un membro del Consiglio comunale, da lui individuato quale persona interessata;
- le Associazioni di categoria di riferimento, rappresentate da un incaricato;
- le Associazioni dei Ristoratori, Agriturismi, attraverso dei loro rappresentanti;
- l'Associazione "Amici delle De.Co. Veneto", attraverso le persone da loro individuate;
- le Pro Loco o UNPLI Veneto, rappresentate dal loro Presidente provinciale e/o delegato;
- i produttori rappresentati da un loro delegato

2. OBIETTIVI

I Tavoli di Coordinamento Provinciali dei Comuni De.Co. nella provincia di appartenenza hanno il compito di promuovere, sostenere, valorizzare e soprattutto coordinare tutte quelle azioni, iniziative, attività, progetti che perseguono gli obiettivi e le strategie condivise con il Tavolo Regionale De.Co.

3. SEDE

La segreteria del Tavolo provinciale ha sede presso gli uffici Provinciali dell'UNPLI o presso altra sede individuata dal tavolo provinciale. Tutte le Segreterie delle 7 province del Veneto dovranno fare riferimento al coordinamento della Segreteria Regionale De.Co. Veneto.

Le riunioni del Tavolo provinciale potranno avere anche forma itinerante, all'interno dei Comuni del territorio provinciale di appartenenza o all'interno della sede della provincia o in altra sede messa a disposizione da uno dei componenti dei Tavoli e potrà essere svolta anche in teleconferenza.

4. STRUTTURA E DURATA

Tutte le amministrazioni comunali che hanno deliberato una "Denominazione comunale" riunendosi in Assemblea Generale, ogni quattro anni, eleggono i loro cinque rappresentanti per il Tavolo provinciale. Le persone elette e che faranno parte del Tavolo di Coordinamento provinciale, dovranno essere dei Sindaci o membri del Consiglio comunale. Nel caso perdessero la qualifica di amministratori o membri del Consiglio comunale sarà il nuovo Sindaco a nominare il nuovo delegato.

5. COMPOSIZIONE DEI TAVOLI PROVINCIALI

saranno composti da 11 persone con mandato quadriennale e con diritto di voto:

- nr. 5 Sindaci e/o loro delegati;
- nr. 1 Associazione "Amici delle De.Co. Veneto", con la persona da loro individuata;
- nr. 2 UNPLI Veneto o Pro Loco, rappresentate dal loro Presidente provinciale e/o delegato;
- nr. 1 Associazioni di categoria interessate, rappresentate da un incaricato;
- nr. 1 Associazioni dei Ristoratori, Agriturismi, attraverso loro rappresentante;
- nr. 1 Produttori rappresentati da un loro delegato.

Nel caso in cui non fosse possibile ricoprire il ruolo di un componente del Tavolo provinciale il posto vacante verrà ricoperto da un rappresentante dell'Associazione Amici delle De.Co. Veneto o da un rappresentante dell'UNPLI Veneto o Pro Loco.

Il Presidente e Vicepresidente vengono eletti con le modalità descritte all'Art. 8.1.

Su proposta del Presidente la composizione del Tavolo provinciale degli aventi diritto di voto, potrà variare fino ad un massimo di 15 persone con diritto di voto.

Il Tavolo nell'espletamento dei suoi compiti, qualora debba votare, si esprime di norma per alzata di mano. Le decisioni del Tavolo sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Le sedute sono pubbliche e possono partecipare, senza diritto di voto, altri soggetti non eletti ma appartenenti alle categorie sopra elencate.

Alle sedute Provinciali possono partecipare i componenti del Tavolo Regionale.

Su mandato del Tavolo di Coordinamento provinciale, ogni membro potrà assumere incarichi operativi per il raggiungimento di specifici obiettivi e progetti.

Il Tavolo di Coordinamento provinciale, viene convocato dal Presidente, supportato dalla propria segreteria, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per il Tavolo, con posta elettronica, PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (sms, WhatsApp, ecc.) e si terrà minimo una volta al mese con le modalità decise dal Tavolo ed ogni qualvolta un terzo dei membri del Tavolo ne faccia richiesta espressa, proponendo all'ordine del giorno, un argomento non procrastinabile.

Le persone designate dovranno presenziare alle riunioni mensili e in caso di assenza ingiustificata prolungata per più di tre riunioni consecutive, perderanno automaticamente il diritto alla loro partecipazione al Tavolo ed al loro posto subentreranno i primi non eletti.

Gli Amministratori del Tavolo provinciale nominano il proprio rappresentante al Tavolo Regionale.

Non è previsto alcun compenso per i componenti.

6. MANSIONE E COMPETENZE

Il Tavolo di Coordinamento provinciale avrà il compito di:

- analizzare le attività svolte dalle Commissioni comunali;
- coordinare la promozione dei prodotti, delle attività e degli eventi De.Co.;
- calendarizzare attività ed iniziative;
- redigere i verbali dei Tavoli;
- svolgere tutte le attività concordate e definite esclusivamente con il Tavolo Regionale.

ART. 7.2 TAVOLO DI COORDINAMENTO REGIONALE

1. SOGGETTI

Devono fare parte del Tavolo di Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co. del Veneto:

- un Amministratore per ogni Tavolo di Coordinamento provinciale;
- un rappresentante dell'UNPLI/Pro Loco per territorio provinciale;
- rappresentanti dell'Associazione Amici delle De.Co. Veneto;
- i componenti della Commissione Regionale tecnica per l'istruttoria dei prodotti De.Co.

2. OBIETTIVI

Il Tavolo di Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co. Veneto ha il compito di coordinare tutti i Tavoli Provinciali e le Commissioni (comunale – intercomunale – Regionale), vigilare sul loro operato e verificare la corretta applicazione del presente regolamento, approvare le richieste di promuovere, sostenere, valorizzare e soprattutto coordinare tutte quelle azioni, iniziative, attività, progetti che perseguano la crescita delle Denominazioni Comunali.

Il Tavolo di Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co. Veneto ha il compito di regolamentare e normare tutto ciò che riguarda il mondo De.Co.

3. SEDE

La segreteria del Tavolo Regionale ha sede presso la Segreteria Regionale De.co. Veneto.

Le riunioni del Tavolo provinciale potranno avere anche forma itinerante, all'interno dei Comuni o Municipi del territorio provinciale di appartenenza o all'interno della sede delle province o in altra sede messa a disposizione da uno dei componenti dei Tavoli, potrà essere svolta anche in teleconferenza.

4. DURATA

La durata del Tavolo Regionale è di anni quattro.

5. COMPOSIZIONE DEL TAVOLO REGIONALE È

composto da 21 persone con diritto di voto:

- 1° gruppo Amministratori Pubblici:
sette Amministratori, uno nominato da ogni Tavolo di Coordinamento De.Co. provinciale;
- 2° gruppo UNPLI Veneto:
sette rappresentanti dell'UNPLI, uno per ogni territorio provinciale;

- 3° gruppo Amici De.Co. Veneto:
sette rappresentanti dell'Associazione Amici delle De.Co. Veneto.

Nel caso in cui non fosse possibile ricoprire il ruolo di un amministratore, nominato da un Tavolo di Coordinamento provinciale, il posto vacante verrà ricoperto da un rappresentante dell'Associazione Amici delle De.Co. Veneto o da un rappresentante dell'UNPLI Veneto.

Le persone designate dovranno presenziare alle riunioni e in caso di assenza ingiustificata prolungata per più di tre riunioni consecutive, perderanno automaticamente il diritto alla loro partecipazione al Tavolo ed al loro posto subentreranno altre persone nominate per i gruppi di appartenenza.

Saranno altresì presenti senza diritto di voto i componenti della Commissione Regionale tecnica per l'istruttoria dei prodotti De.Co. composta da 3 a 7 persone con accertate conoscenze delle tradizioni culturali-storiche-turistiche-enogastronomiche del territorio Veneto, e opera in stretta collaborazione con il Tavolo Regionale Veneto.

Il Tavolo Regionale viene rinnovato nella figura dei suoi componenti al rinnovo dei Tavoli Provinciali, elegge al suo interno un suo Presidente e Vicepresidenti, con le modalità descritte all'Art. 8.1.

Il Tavolo di Coordinamento Regionale opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto e nell'espletamento dei suoi compiti, qualora debba votare, si esprime di norma per alzata di mano. Le decisioni del Tavolo sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Le sedute potranno essere pubbliche su decisione del Presidente in base agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su mandato del Tavolo di Coordinamento Regionale, ogni membro potrà assumere incarichi operativi per il raggiungimento di specifici obiettivi e progetti.

Il Tavolo di Coordinamento Regionale, viene convocato dal Presidente, supportato dalla segreteria Regionale, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per il Tavolo, con posta elettronica, PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (sms, WhatsApp, ecc.) e si terrà minimo una volta al mese con le modalità decise dal Tavolo ed ogni qualvolta un terzo dei membri del Tavolo ne faccia richiesta espressa, proponendo all'ordine del giorno, un argomento non procrastinabile.

Non è previsto alcun compenso per i componenti.

6. MANSIONE E COMPETENZE

Il Tavolo Regionale De.Co Veneto, unico organo Regionale con poteri deliberativi, avrà il compito di:

- interfacciarsi con la regione Veneto;
- interfacciarsi con l'Associazione Amici delle De.Co. Veneto;
- interfacciarsi con la Segreteria Regionale De.Co. Veneto gestita dall'Associazione Amici delle De.Co. Veneto;
- coordinare la promozione dei prodotti, le attività e gli eventi De.Co.;
- coordinare, indirizzare ed analizzare le attività di tutte le Commissioni, Tavoli Provinciali e della Segreteria Regionale De.Co Veneto;
- approvare, non approvare e sospendere l'iscrizione all'Albo Regionale De.Co. dei prodotti proposti dalla Commissione Regionale tecnica per l'istruttoria dei prodotti De.Co. Veneto;
- rappresentare a tutti i livelli istituzionali le De.Co. Veneto;
- gestire l'ufficio stampa per le De.Co. Veneto come unico porta voce a livello regionale;
- organizzare e rappresentare le De.Co. Veneto agli eventi regionali, nazionali ed internazionali;
- gestire sito web ufficiale De.Co. Veneto;
- deliberare, regolamentare e normare tutto ciò che necessiti per le attività delle De.Co. Veneto;

Art. 8 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE PROVINCIALE E REGIONALE

Art. 8.1 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE PROVINCIALE

1. MODALITA' DI ELEZIONE PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE PROVINCIALE

I membri del Tavolo voteranno ogni quattro anni, a maggioranza dei presenti e con un solo voto ciascuno per:

- un Presidente rieleggibile per non più di due mandati consecutivi, purché interi, salvo deroga deliberata espressamente dai componenti del Tavolo provinciale, che ricoprirà la carica di rappresentante del Tavolo di Coordinamento provinciale dei Comuni De.Co. in tutte le occasioni pubbliche, egli avrà il compito di provvedere alla redazione dell'ordine del giorno, convocare le assemblee e presiederle.
- un Vicepresidente che sostituirà il Presidente in caso di assenza o per delega

2. DECADENZA, DIMISSIONI O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE PROVINCIALE

In caso di decadenza, di dimissioni o di impedimento definitivo intervenuto durante il corso del mandato si dovrà procedere, con apposita Tavolo provinciale, da convocarsi entro trenta giorni, a eleggere il nuovo Presidente o Vice Presidente, individuandolo tra i membri del Tavolo in carica, il quale porterà a termine la durata naturale del tavolo.

3. SFIDUCIA AL PRESIDENTE E/O AL VICEPRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente e/o il Vice Presidente potranno essere sfiduciati dalla metà più uno dei componenti in carica del Tavolo provinciale. In caso di sfiducia vale quanto detto al punto precedente (art. 8.1 comma 2).

Art. 8.2 PRESIDENTE REGIONALE E VICE PRESIDENTI

Art. 8.2.1 MODALITA' DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE E VICE PRESIDENTI

I membri del Tavolo voteranno ogni due anni, a maggioranza dei presenti e con un solo voto ciascuno per un Presidente, eletto per non più di tre mandati consecutivi, purché interi, salvo deroga deliberata espressamente dai componenti del Tavolo Regionale, che ricoprirà la carica di rappresentante del Tavolo di Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co. in tutte le occasioni pubbliche e sarà il Garante della regolare tenuta dell'Albo Regionale De.Co..

Il Presidente viene eletto dai membri del Tavolo Regionale De.Co. con la maggioranza semplice dei voti.

Il Presidente propone al Consiglio Regionale la nomina di due Vice-Presidente vicario.

Il Presidente ed i due Vice Presidenti dovranno essere l'espressione dei tre Gruppi Componenti del Tavolo Regionale De.Co..

Art. 8.2.2 MODALITA' OPERATIVE DEL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente è il legale rappresentante del Tavolo Regionale De.CO. ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle De.Co. Veneto, nel rispetto del presente Regolamento. A tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività delle De.Co. Veneto secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dal Tavolo Regionale, dando attuazione concreta ai programmi ed alle deliberazioni adottate dal Tavolo Regionale, tramite la Segreteria Regionale e le Segreterie Provinciali da questi dipendenti;
- convoca e presiede il Tavolo Regionale, determinando l'ordine del giorno delle riunioni;
- ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle riunioni dei Tavoli Provinciali;
- è responsabile della gestione economica e finanziaria;
- quale rappresentante legale del Tavolo Regionale di fronte a terzi e in giudizio, nomina avvocati e procuratori alle liti, sentito l'organo amministrativo competente;
- può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente del Tavolo Regionale;
- può invitare alle riunioni del Tavolo Regionale, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tale organo;
- nomina i Commissari ad acta ai Tavoli Provinciali nel caso di necessità
- In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, fino a un massimo di sei mesi consecutivi, svolge tutte le sue funzioni il Vice-Presidente.
- In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente è dichiarato decaduto dal Tavolo Regionale ed

entrambi i Vice-Presidente convocano entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente

Art. 9 SEGRETERIA REGIONALE

Il Tavolo di Coordinamento Regionale è dotato di una Segreteria Regionale De.Co. gestita dall'Associazione Amici delle De.Co. Veneto.

Funzioni della Segreteria sono:

- ricevere e protocollare la documentazione e predisporre, su disposizione del Presidente, il calendario e la convocazione delle sedute del Tavolo Regionale;
- convocare verbalizzare le attività del Tavolo Regionale e delle commissioni Regionali e predisporre i rapporti periodici sull'attività dei medesimi da inviare al Tavolo Regionale;
- inserire le decisioni assunte dal Tavolo Regionale ed ogni altra eventuale informazione richiesta nelle banche dati De.Co. Veneto;
- verificare la correttezza delle domande e la completezza della documentazione pervenuta;
- tenere l'archivio delle sedute del Tavolo Regionale e delle Commissioni regionali;
- tenere aggiornato l'Albo Regionale De.Co. Veneto, emettere gli attestati di iscrizione;
- interfacciarsi con la regione Veneto per quanto richiesto dal Tavolo Regionale;
- aggiornare il sito web ufficiale De.Co. Veneto;
- tenere i contatti con tutte le associazioni, associazioni di categoria, enti ed istituzioni;
- mantenere i rapporti con i produttori, trasformatori, ristoratori e tutti coloro che operano per le De.Co.;
- tenere quanto necessari per il buon funzionamento del servizio di Segreteria Regionale De.Co. Veneto;
- controllare e verificare la regolarità delle convenzioni sottoscritte.

Art. 10 REGISTRI E ALBI

Art. 10.1 ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DE.CO. VENETO

Viene istituito un Albo Regionale pubblico per tutti i prodotti De.Co. riconosciuti a livello comunale rispondenti ai criteri del presente regolamento.

Nell'Albo sono annotati:

- i prodotti a denominazione comunale (De.Co.), e una scheda descrittiva per ogni prodotto che attesti la tradizionalità e le relative modalità di produzione tipiche;
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti.

Possono presentare l'iscrizione di prodotti nell'albo Regionale De.Co. i Comuni che ricevono le richieste dalle imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché da enti e associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Un Comune può presentare domanda per l'iscrizione nel registro Regionale De.Co. per più prodotti diversi.

Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 10.2 ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

Viene istituito presso la competente struttura comunale, con delibera di Giunta comunale, un apposito albo, in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni che abbiano ad oggetto la promozione e la diffusione dei prodotti cui è stato riconosciuto l'appellativo De.Co. ottenuto ai sensi del presente regolamento, per la verifica ed il rispetto dei relativi disciplinari.

Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 2 edizioni consecutive.

La Giunta comunale, assieme alla Commissione comunale De.Co., riconosce un'unica manifestazione ufficiale per ogni prodotto De.co. e dovrà trasmettere ai Tavoli di Coordinamento Provinciali e Regionale la data dello svolgimento di tale manifestazione.

L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 10 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 11 LOGO DE.CO., SUO UTILIZZO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 11.1 LOGO DE.CO. E SUO UTILIZZO

Il Comune che consegue il riconoscimento della De.Co. adotta il logo del relativo prodotto De.Co., che dovrà essere usato in occasione delle manifestazioni che coinvolgono quel determinato prodotto.

Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.

È fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.

È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.



Art. 11.2 CONTROLLI E SANZIONI

Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune a termini di legge.

Ogni violazione di quanto previsto al presente regolamento comporta la decadenza della De.Co. e la cancellazione dal registro Regionale De.Co..

È compito delle Commissioni Comunali e dei Tavoli di Coordinamento Provinciali e la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento.

Art. 12 ORGANISMI AUSILIARI

COLLEGIO PROBIVIRI, COMMISSARI AD ACTA, CARICHE E QUALIFICHE ONORARIE

Art. 12.1 COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI (SE PREVISTO)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e di due componenti supplenti eletti dal Tavolo Regionale, fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza.
2. Nella seduta di insediamento, indetta dal Proboviro più votato, il Collegio elegge nel suo interno il Presidente fra i membri effettivi.
3. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Tavolo Regionale e i Tavoli Provinciali, tra Tavoli e Commissioni, tra tavoli e Comuni. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
4. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, potrà essere invitato, senza diritto di voto, alle riunioni dei Tavoli Provinciali e di quello Regionale
5. Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.
6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con coloro che

secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Dura in carica fino alla decadenza del Tavolo Regionale.

Art. 12.2 COMMISSARI AD ACTA

1. I Commissari ad acta sono scelti e vengono nominati dal Tavolo Regionale nel caso di dimissioni o revoca della figura del Presidente del Tavolo Regionale o provinciale.
2. Il o i Commissari ad acta sono scelti fra i membri dei tavoli

3. Il o i Commissari non possono rimanere in carica, di norma, oltre sei mesi, durante i quali hanno il compito di svolgere tutte le operazioni necessarie per ripristinare le cariche elettive

Art. 12.3 CARICHE E QUALIFICHE ONORARIE

Agli ex Presidenti regionali, come eccezionalmente ad altri componenti dei tavoli, o altre persone che hanno rivestito cariche nazionali o regionali, per particolari meriti acquisiti in attività a favore delle De.co., il Tavolo Regionale De.Co. Veneto, su proposta dei membri del tavolo stesso, può conferire l'alto riconoscimento di Presidente Onorario o di Ambasciatore delle De.co. Veneto.

Art. 13 PATRIMONIO SOCIALE

1. Le risorse economiche che i tavoli necessitano per il loro funzionamento, sono frutti di contributi volontari dei membri dei tavoli stessi, nonché da elargizioni dell'associazione Amici delle De.co. o da altri Enti pubblici e/o privati.
2. I contributi e/o elargizioni di cui al punto 1, sono unicamente finalizzati al proprio funzionamento e alle attività istituzionale, e non possono in nessun caso, essere divisi fra i membri dei tavoli, neppure in forma indiretta.
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, i tavoli dovranno rendicontare le entrate e le relative uscite e darne dettagliata documentazione ai membri dei tavoli stessi

Art. 14 NORME TRANSITORIE

Laddove non esistono ancora i Tavoli di coordinamento Provinciali le figure di riferimento saranno trovate all'interno dell'Associazione Amici delle De.Co.

Art. 15 NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte del Tavolo Regionale De.Co. Veneto.

